REGOLAMENTO (CEE) N. 3042/76 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1976

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fibre tessili sintetiche ed artificiali, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originarie di Malta (anno 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e Malta (1), firmato il 5 dicembre 1970, e il protocollo che fissa talune disposizioni relative a questo accordo a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea (2), prevedono l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuale di 800 tonnellate di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originari di Malta ; che la dichiarazione comune allegata al protocollo ripartisce questo contingente tariffario tra gli Stati membri nel modo seguente : 600 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria e 200 tonnellate per i nuovi Stati membri ; che, tuttavia, la prima tappa dell'accordo termina il 30 giugno 1977 e che, in virtù dell'allegato I di questo accordo, la clausola pro rata temporis verrebbe applicata al volume contingentale ; che la Comunità intende mantenere le relazioni commerciali con Malta ; che le disposizioni che disciplineranno la seconda tappa non dovrebbero essere meno favorevoli di quelle fissate per la prima ; che, per non perturbare le correnti di scambio dei prodotti di cui trattasi, è opportuno aprire il contingente tariffario comunitario per tutto il 1977 ; che, in virtù dell'allegato I dell'accordo, i dazi contingentali sono pari al 30 % dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione ; che, per rispettare le disposizioni particolari di detto protocollo, è opportuno prevedere regimi differenti per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, da un lato, e i nuovi Stati membri, dall'altro ;

considerando che, dal 1° gennaio 1974, è accordato a Malta un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ; che, a questo effetto, sarebbe quindi opportuno sospendere totalmente i dazi doganali e elevare a 940 tonnellate il volume contingentale per l'anno 1977 ; che, tuttavia, la Comunità ha già aperto, per l'anno 1976, per i prodotti in questione, un contingente tariffario di 992 tonnellate in sospensione totale da dazi doganali : che è quindi opportuno mantenere il volume contingentale a questo livello e ripartire la differenza di tali volumi fra i due gruppi di Stati membri ;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti in provenienza da Malta durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza da Malta, alle percentuali sottoindicate :

(1) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2.
(2) GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.

(in %)

	1973	1974	1975
Germania	—	—	—
Benelux	—	—	—
Francia	—	—	—
Italia	—	—	100 (= 1 t)
Danimarca	—	100 (= 16 t)	—
Irlanda	—	—	—
Regno Unito	—	—	—

considerando che, nel quadro della ripartizione dei due volumi contingentali sopra citati, è opportuno tener conto di queste percentuali e delle previsioni fatte da taluni Stati membri, nonché della necessità di assicurare, nella fattispecie, un'equa ripartizione fra tutti gli Stati membri degli obblighi contratti nel quadro del suddetto accordo ; che le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono quindi essere approssimativamente calcolate nel modo seguente :

Germania	13
Benelux	13
Francia	18
Italia	56
Danimarca	16
Irlanda	24
Regno Unito	60

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere i contingenti in due parti, ripartendo le prime tra gli Stati membri e costituendo con le seconde le riserve destinate a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare le prime parti dei contingenti ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 60 % circa dei volumi contingentali ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua aliquota iniziale deve procedere al prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne trasferisca una notevole percentuale alla riserva per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977, un contingente tariffario di 992 tonnellate è aperto nella Comunità per le fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originari di Malta.

2. Nei limiti di detto contingente tariffario i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi.

Detta sospensione è integralmente applicabile nei nuovi Stati membri.

3. Un volume di 771 tonnellate è attribuito agli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria.

4. Un volume di 221 tonnellate è attribuito ai nuovi Stati membri.

Articolo 2

1. Una prima parte di 480 tonnellate del volume di cui all'articolo 1, paragrafo 3, viene ripartita tra gli

Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1977, ammontano ai quantitativi qui di seguito indicati :

Benelux	63 tonnellate
Germania	63 tonnellate
Francia	86 tonnellate
Italia	268 tonnellate

La seconda parte, pari a 291 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

2. Una prima parte di 133 tonnellate del volume di cui all'articolo 1, paragrafo 4, è ripartita fra i nuovi Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1977, ammontano ai quantitativi qui di seguito indicati :

Danimarca	21 tonnellate
Irlanda	32 tonnellate
Regno Unito	80 tonnellate

La seconda parte, pari a 88 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2 — o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva corrispondente lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento delle riserve.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1977.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1977, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1977, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che essa non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1977, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate sino al 15 settembre 1977 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota iniziale versata alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1977, dell'entità delle riserve dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda

possibile le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. J. J. MERTENS